

## Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

### S.R.L. – FINANZIAMENTO A SOCI

#### QUESITO:

Con il presente quesito sono a richiedere, in merito ad una srl, se è possibile e/o opportuno che la società, avendone la disponibilità, conceda un finanziamento all'amm.re unico. Chiedo inoltre se il finanziamento può essere infruttifero e quali adempimenti sono necessari.

Grazie.



#### RISPOSTA:

Il tema è di quelli poco dibattuti e sul quale invece occorrerebbe spendere qualche studio in più.

Dico subito che - del tutto teoricamente - non ci sono divieti espressi nel nostro codice civile, sulla problematica del finanziamento da società a soci.

Esistono però alcuni principi generali da tenere ben presenti:

1. **il principio della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**
2. **il conflitto di interessi tra società e amministratori**
3. **il problema del socio "tiranno"**
4. **il divieto di svolgere attività bancaria.**

E mi fermo qui per non annoiare.

Detto questo, alla luce dei principi appena ricordati, in un caso del tutto teorico in cui una società disponesse di una somma liquida disponibile da investire in attività finanziarie remunerative (titoli, obbligazioni, azioni, certificati di deposito ecc...ecc....) e l'amministratore avesse necessità di parte di quella somma, e fosse disposto a versare alla società quanto ricaverebbe mediamente da un investimento finanziario, non ci vedrei nulla di male, se i soci fossero d'accordo con le maggioranze previste per le loro decisioni, anche extraassembleari.

Il punto è che occorre sempre che l'amministratore dimostri di non aver impoverito inutilmente la società, specialmente quando potrebbe essere lui "l'impoveritore" ([principio della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale](#)).

La decisione dovrebbe essere assunta con la necessaria democrazia interna, quindi con una regolare consultazione dei soci, per evitare anche - in prospettiva - il problema [del socio "tiranno"](#).

Nella consultazione l'amministratore dovrebbe astenersi dal voto e attuare la decisione solo se la maggioranza - senza considerare il suo voto - votasse a favore, e solo dopo aver chiaramente esposto ai soci tutti i termini del mutuo: durata, interesse pagato, modalità di rientro, garanzie ecc...ecc....; in caso contrario egli si porrebbe in una situazione molto pericolosa di [conflitto di interessi](#).

L'operazione dovrebbe poi essere - se non prevista nell'oggetto sociale tra le attività strumentali alla sua realizzazione - assolutamente eccezionale, per non ricadere nel divieto di assistenza finanziaria o di attività riservate ai soggetti bancari.

Con tutti questi paletti, un finanziamento all'amministratore - assolutamente fruttifero - si potrebbe anche concepire.

10 giugno 2010

